



Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020

MISURA 19 (Sostegno allo sviluppo locale Leader)

Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della Strategia”

Strategia di Sviluppo Locale del GAL Alto Salento 2020 S.r.l.
Piano di Azione Locale 2014/2020 “Cura e tutela del Paesaggio Rurale e Costiero per il sostegno dei un Turismo lento e consapevole”

Azione 3 Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento

Intervento 3.2
Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO

(approvato con delibera del Cda n. 24 del 11/03/2019)

SOMMARIO

1. Premessa	4
2. Principali riferimenti normativi	4
3. Principali definizioni	7
4. Obiettivi e finalità	8
5. Localizzazione degli interventi	9
6. Risorse finanziarie	9
7. Soggetti beneficiari	9
8. Condizioni di ammissibilità	10
9. Dichiarazione di impegni ed obblighi	11
10. Tipologia degli investimenti e costi ammissibili	12
10a Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza	13
10b Legittimità e trasparenza della spesa	14
10c Limitazioni e spese non ammissioni	14
11. Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, dei documenti giustificativi e modalità di pagamento delle spese	15
12 Tipologia ed entità del sostegno pubblico	16
13 Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno e allegati	16
14 Documentazione da presentare in allegato alla Domanda di sostegno	17
14.a Documentazione di carattere generale	17
14.b Documentazione probante il possesso dei titoli di proprietà e dei titoli abilitativi	18
14.c Documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto	18
15 Criteri di selezione	20
16 Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria	22
17 Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione del sostegno	22
17a Verifica di Ricevibilità	22
17b Verifica di ammissibilità	23
17c Formazione della graduatoria	23
18 Tipologia e modalità di erogazione del sostegno–presentazione delle DdP	24
18a DdP dell’anticipo	25
18b DdP dell’acconto (SAL)	25
18c DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere	26
19 Ricorsi e Riesami	27
20 Cessione d’azienda e degli impegni assunti (art.8.Reg. UE n. 809 del 2014), recesso/rinuncia dagli impegni	27
20a Cessione d’azienda	27
20b Recesso / Rinuncia	28
21 Varianti e proroghe - Sanzioni e revoche	28
21a Varianti in corso d’opera	28
21b Sanzioni e Revoche	29
22 Verificabilità e controllabilità delle misure (VCM)	30
23 Normativa sugli aiuti di Stato	31
24 Disposizioni generali	31
25 Relazioni con il pubblico	33
26 Informativa e trattamento dei dati personali	33

ALLEGATI:

- All. A
- All. A1
- All.A2
- All. B
- All.B1
- All. C
- All. C1
- All. C2
- All. D
- All. E
- All. F
- All. G
- All. G1
- All. H
- All. I
- All. L
- All. M
- All. M1
- All. N

1. PREMESSA

Con il presente avviso, il GAL dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione Locale per l'AZIONE 3 "Qualificazione delle imprese del settore turistico dell'Alto Salento", INTERVENTO 3.2: "Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell'accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)".

Il presente documento definisce i criteri e le procedure che disciplinano la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo procedimento. Le domande di sostegno, da presentare in adesione al presente bando, possono essere proposte unicamente nell'ambito del Piano di Azione Locale (PAL), presentato dal GAL, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e destinate all'attuazione della Strategia

Dato che la riqualificazione e la diversificazione dell'offerta turistica in chiave sostenibile, attraverso la riduzione dell'impatto ambientale delle strutture ricettive e l'implementazione di servizi finalizzati all'utilizzo di forme di mobilità lenta, sono strategie decisive per rendere innovativo e competitivo il settore turistico locale, che costituisce un'importante opportunità di sviluppo per l'Alto Salento, sia in termini occupazionali che di reddito, con questo intervento s'intende incentivare l'adeguamento delle aziende ricettive ai criteri di sostenibilità ambientale.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1305/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- **Regolamento (UE) n. 807/2014** della Commissione del 11/03/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- **Regolamento (UE) n. 808/2014** della Commissione del 17/07/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- **Regolamento (UE) n. 809/2014** della Commissione del 17/07/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Regolamento (UE) n. 834/2014** della Commissione del 22/07/2014, che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- **Regolamento (UE) n. 907/2014** della Commissione del 11/03/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- **Regolamento (UE) n. 702/2014** della Commissione, del 25 giugno 2014;
- **Regolamento (UE) n. 908/2014** della Commissione del 06/08/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 640** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015** che modifica il Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412** con la quale Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- **Successivi atti - Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499**, Decisione del 05/05/2017, C(2017) 315 e Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 – con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
- **Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014**, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE;
- **Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25/04/2012**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- **Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021** con la quale la Commissione Europea ha approvato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e che definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
- **Articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 ed articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n. 1305/2013** che definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione;
- **Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione "CLLD nei Fondi Strutturali di Investimento Europei"** giugno 2014;
- **Linee Guida della Commissione Europea** su "gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali" agosto 2014;
- **Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- **Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006** con riferimento alla Regolarità contributiva;
- **Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998** "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- **Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196 (G.U. n.174 del 29 luglio 2003)** "Codice in materia di protezione dei dati personali" e **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679**.
- **D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013** per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- **D.P.C.M. del 22/07/2011** "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs.07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni";

- **Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218** "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136";
- **Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016** "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- **Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81** e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente);
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513**, riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n. 162**, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n. 1420**, riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n. 1922** "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n.180**, riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n. 1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;
- **Decreto MiPaaf n. 3536 del 08/02/2016**, "Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni dei beneficiari dei pagamenti PAC";
- **Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F.** Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- **Accordo di Partenariato 2014-2020** con l'Italia adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014.
- **Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015**, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412", che ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
- **Legge regionale n. 11 del 11 febbraio 1999**, disciplina delle strutture ricettive;
- **Regolamento Regionale 22 marzo 2012, n. 6** "Regolamento attuativo dell'attività ricettiva di albergo diffuso di cui alla l.r. n.17/2011";
- **Legge Regionale 7 agosto 2013, n. 27** "Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)";
- **Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017**, pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l'Avviso pubblico per la sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL" e del bando pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);
- **Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017** dell'Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si apportavano rettifiche all'allegato B della Determinazione dell'AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3 del 16 gennaio 2017;

- Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Alto Salento 2020 Srl e relativo Piano di Azione Locale, approvata con **Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017**, avente ad oggetto *“PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento”*;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017** “Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
- **Convenzione tra Regione Puglia e GAL Alto Salento 2020 S.r.l.**, sottoscritta in data 07/11/2017 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n° 286
- l’Atto Costitutivo e lo Statuto Sociale del G.A.L. Alto Salento 2020 S.r.l.;
- Delibera n. 24 del 11/03/2019 del CdA del GAL Alto Salento 2020, con cui viene approvato il presente bando;

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.

Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica, responsabile dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni.

Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio 2016, svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Reg. UE n. 1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l’effettiva attuazione del PSR Puglia 2014 - 2020.

Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.

Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno.

Domanda di Pagamento (di seguito DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori –SAL- e saldo).

Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 c. 3).

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.

Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.

Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.

Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno delle sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione 4 Controllabilità Misure - art. 62 Reg.(UE) n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).

Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento 1303/2013;

corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.

Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.

Micro impresa: l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (art. 2 c. 3 dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014).

Piccola impresa: è l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (art. 2 c. 2 dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014).

Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni concrete.

Piano aziendale (business plan): elaborato tecnico obbligatorio di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all'art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all'art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014 che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.

Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.

V.C.M.: Valutazione e controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.

4. OBIETTIVI E FINALITA'

L'azione risponde direttamente al fabbisogno di diversificare l'offerta turistica, legandola a processi di gestione e fruizione sostenibili delle aree rurali e costiere, cercando di diversificare e qualificare l'offerta dei servizi turistici, orientandoli verso la crescente domanda di un turismo attento ai temi della sostenibilità ambientale e della cultura identitaria del territorio.

Obiettivo dell'azione è, quindi, quello di spingere le aziende ricettive ad adottare i sistemi di gestione ambientale per l'ottenimento di certificazioni ambientali riconosciute, quali ISO/EN, EMAS, ECOLABEL, CETS, ad acquistare ed installare sistemi per il risparmio energetico, idrico, etc... e ad implementare i servizi destinati all'accoglienza lenta.

L'intervento contribuisce in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area (FA) 6a e in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della FA 6b in risposta ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi SWOT del PAL ALTO SALENTO:

- F1 -Tutelare il paesaggio agrario e costiero dell'Alto Salento in quanto elemento di attrazione principale, avviando modelli di sviluppo che coniughino tutela delle componenti naturali e culturali, nuova occupazione e redditività per le imprese
- F4 – Eliminare zone di degrado nelle aree rurali e sulla costa rafforzando l'identità paesaggistica del comprensorio e dei centri abitati dell'Alto Salento, prevenendo il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nelle aree rurali e costiere.
- F5 - Estendere la gestione sostenibile della fascia costiera e delle aree marine limitrofe sia all'Area Marina Protetta di Torre Guaceto che al Parco delle Dune Costiere

- F6 - Innovare la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico per offrire al mercato internazionale una destinazione turistica fortemente caratterizzata dalla sostenibilità dei servizi e delle strutture ricettive (sul modello della Carta Europea del Turismo Sostenibile)
- F7 - Diversificare l'offerta turistica nelle aree rurali legandola alla mobilità sostenibile (trekking, ciclotrekking, cicloturismo, cammini della fede, ecc) e alla fruizione sostenibile della fascia costiera con attività nautiche legate al vento (vela, wind surf, kite surf, ecc.)

Priorità	Codice FA	Focus	Contributo
6) Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali	6a	<i>Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione</i>	<i>Indiretto</i>
	6b	Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali	diretto

La natura trasversale dell'intervento 3.2 "Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell'accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)" rispetto alle sei Priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e la sua potenzialità nel concorrere al raggiungimento degli obiettivi delle diverse focus area consentono di apportare un contributo positivo anche agli obiettivi trasversali: ambiente ed innovazione, cercando di favorire una maggiore integrazione delle piccole e medie imprese turistiche con il territorio, a tutela del paesaggio rurale, in quanto elemento di identità e principale risorsa della Regione Puglia.

L'intervento mira, altresì, ad incentivare la diversificazione delle attività rurali al fine di creare nuove fonti di reddito ed occupazione, per contrastare, soprattutto nelle aree interne, a scarsa competitività, l'abbandono dei territori.

5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il presente bando è rivolto all'intero territorio di operatività del GAL Alto Salento 2020, comprendente i seguenti Comuni: **Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Ostuni, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Villa Castelli**.

Non sono finanziabili gli interventi realizzati fuori dai territori sopra indicati.

6. RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria complessiva destinata al presente bando è pari ad **€ 400.000,00, di cui € 242.000,00 di quota FEASR**.

Il cronoprogramma previsionale di attivazione dei bandi prevede la pubblicazione di un ulteriore avviso pubblico nell'anno 2019, a cui saranno attribuite le risorse finanziarie che risulteranno, eventualmente, disponibili a seguito della conclusione del presente avviso.

7. SOGGETTI BENEFICIARI

Microimprese e Piccole imprese, definite secondo l'allegato 1 del Reg.(UE) 702 del 25/06/2014.

I beneficiari imprese devono risultare, alla data di presentazione della DdS e per tutta la durata

dell'operazione finanziata, Micro-impresa o Piccola impresa di cui all'allegato 1 del Reg.(UE) 702/2014.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Il richiedente, Micro o Piccola impresa non agricola, deve avere, alla data di presentazione della DdS, e mantenere, per l'intera durata dell'operazione finanziata, i seguenti requisiti:

1. possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 del Reg (UE) 702 del 25/06/2014;
 2. iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 3. possesso della partita IVA riportante **codice ATECO 55.20.51**, relativo ad una delle seguenti attività economiche: **affittacamere per brevi soggiorni, bed and breakfast** (solo in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 27 del 07/08/2013), **case vacanza**; ovvero **codice ATECO 79.90.1**, relativo ad **imprese che erogano servizi di fruizione turistica**;
 4. possesso di tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'investimento;
 5. regolarità contributiva (L. 296 del 27 dicembre 2006);
 6. assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (art. 80 del d.lgs 50/2016);
 7. assenza di condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
 8. assenza, in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, di sanzioni interdittive a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) D.Lgs. n. 231/01;
 9. assenza di sottoposizione a procedure concorsuali ovvero a stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e/o di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 10. assenza, negli ultimi 2 anni, di revoca o recupero di benefici precedentemente concessi nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
 11. assenza di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
 12. assenza, nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fidejussorie nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
 13. assenza di obblighi a dovere ancora provvedere al pagamento di sanzioni comminate e/o alla restituzione di finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario nell'ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
 14. non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi "fonte di aiuto" per la medesima iniziativa;
 15. rispetto del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, che prevede un limite complessivo di aiuti "de minimis", concessi a una "impresa unica", come definita dall'articolo 2, comma 2 del regolamento, non superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due precedenti). Tenendo conto del fatto che rientrano sia gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 "de minimis" agricolo; sia gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 717/2014 "de minimis" pesca e sia quelli concessi ai sensi del Regolamento (UE) 360/2012 "de minimis" SIEG-Servizi di interesse economico generale- e con la consapevolezza che, in caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l'aiuto neppure per la parte di contributo che, eventualmente, dovesse eccedere tale massimale;
 16. rispetto della soglia minima di accesso dell'investimento pari ad € **10.000,00 euro**;
 17. raggiungimento del punteggio minimo pari a 14;
 18. intervento ricadente nel territorio dei Comuni indicati al paragrafo 5;
 19. intervento coerente con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e nazionali;
- La mancanza di una soltanto delle suindicate condizioni, al momento della presentazione della domanda, o la**

perdita di alcuna delle stesse, prima della conclusione dell'intera operazione, determinerà, a seconda del caso, o la non ammissione a finanziamento o la revoca del finanziamento concesso.

9. DICHIARAZIONE DI IMPEGNI ED OBBLIGHI

Il soggetto richiedente l'aiuto, al momento della presentazione della Domanda di Sostegno (DdS), deve assumere l'impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l'esclusione dagli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, le seguenti condizioni:

- attivare o, eventualmente, aggiornare, in caso di variazione, il fascicolo aziendale ai sensi della normativa dell'OP Agea;
- mantenere i requisiti di ammissibilità, di cui al precedente paragrafo 8, per tutta la durata della concessione;
- mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto;
- mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto;
- mantenere la localizzazione dell'intervento;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto all'art. 66 del Reg. 1305/2013 e Reg. 808/2014.
- conservare la documentazione tecnico-amministrativa-contabile per 5 anni dalla data di liquidazione finale del contributo;
- attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato, intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale), che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancarie). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e di erogazione del relativo sostegno. Sullo stesso conto non potranno risultare operazione non riferibili agli interventi ammessi al sostegno pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP Agea, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dell'operazione. Tutte le spese che non risultano transitate sul conto corrente dedicato sono inammissibili al pagamento;
- osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti ad esso conseguenti;
- non alienare e mantenere la destinazione d'uso dei beni oggetto del sostegno per almeno cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della destinazione d'uso dei beni oggetto del sostegno s'intende l'obbligo da parte del beneficiario a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall'uso previsto. In caso di cessione d'azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo art. 20;
- osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati, rispettando la normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente ed i vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
- osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
- non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici e/o detrazioni fiscali.
- custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di

erogazione del saldo;

- consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed, inoltre, fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato;

Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari.

In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti ad esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni ed obblighi nel corso dei controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso d'inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell'aiuto o l'esclusione e la decadenza dello stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina la tipologia di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.

Il beneficiario, altresì, è tenuto a:

- rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- rispettare la legge regionale n. 28 del 2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;

10.TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

Sono ammessi al finanziamento l'adeguamento di strutture di piccola dimensione, attraverso la riqualificazione, piccoli adeguamenti di immobili, nonché l'acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di attività ricettive di piccole dimensioni, non classificate come strutture alberghiere, di cui alla Legge Regionale n. 11 del 11 febbraio 1999 - agli artt. 41 e 46, e successive modifiche e integrazioni; le strutture di "Bed and Breakfast" condotte in forma imprenditoriale di cui alla L.R. 7 agosto 2013, n. 27 "Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)", e le strutture di cui alla Legge regionale n. 17 del 2011 e Regolamento Regionale n. 6 del 2012 "Regolamento attuativo dell'attività ricettiva di albergo diffuso". Pertanto, come già sopra indicato, non **sono ammissibili le attività di Bed and Breakfast (B&B) non esercitate sotto forma di impresa.**

I costi eleggibili, conformemente a quanto previsto nell'art. 45 del Reg (UE) n.1305/13, sono i seguenti:

- a) ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili, per l'adeguamento agli standard di sostenibilità ambientale;
- b) ristrutturazione ed ammodernamento dei fabbricati per l'adeguamento agli standard ambientali ed alle norme specifiche anche ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) ammodernamento e ristrutturazione di fabbricati, necessari agli adeguamenti tecnologici ed igienico-sanitari, a volumi tecnici, e per l'eliminazione delle barriere architettoniche, come previsto dagli atti progettuali approvati dall'autorità competente;
- d) adozione di certificazioni ambientali e di sistemi di gestione ambientale per strutture ricettive;
- e) sistemazione delle aree esterne, che interessano l'attività, mediante interventi di mitigazione paesaggistica che migliorino la biodiversità, nonché la permeabilità dei suoli (non è spesa ammissibile l'acquisto di piante);
- f) acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento dei servizi di turismo lento e sostenibile;
- g) spese generali collegate alle spese di recupero e miglioramento.

In caso di ammissibilità al sostegno, l'eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS.

Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e mezzi di pagamento tracciabili. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.

Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di

brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura del **10%** della spesa ammessa a finanziamento, solo se collegate alle suddette voci di spesa a norma dell'art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. UE n. 1305/2013. Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di conto corrente purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione.

Tutti gli investimenti di cui sopra devono essere realizzati in contesto aziendale.

10.a Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza

Nell'ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili dovranno essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata; ossia, vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- pertinenti rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrue rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- necessarie per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;

Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili ed affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore **a quello riportato nel "Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia"** in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico .

Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, etc.), di macchine/arredi e attrezzature, non compresi nel "Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia", è prevista una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori diversi in concorrenza e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. I preventivi devono essere confrontabili e devono riportare l'oggetto della fornitura e l'elenco analitico dei diversi componenti oggetto della fornitura complessiva con i relativi prezzi unitari. Il preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.

Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici, si precisa che è necessario che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del progetto. I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici preliminarmente al conferimento dell'incarico. A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.

In ogni caso i tre preventivi devono essere:

- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti ed in concorrenza);
- comparabili,
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.

A giustificazione dei preventivi scelti è necessario fornire una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.

In nessun caso è consentita la revisione dei prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e successivamente approvati.

Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica, **con firma e timbro del tecnico incaricato**, illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione di

servizi non compresi nel prezzario.

10.b Legittimità e trasparenza della spesa

Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel corso dei controlli amministrativi e *in loco* previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre a essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei Criteri di Selezione dell'Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'azione considerata.

In conformità all'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo "adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento" secondo le disposizioni in materia impartite dall'AdG.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente, si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario.

10.c Limitazioni e spese non ammissibili

Non sono, in generale, ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel presente avviso pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta al Piano e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR Puglia 2014-2020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali: secondo quanto previsto all'art. 6 del Reg.(UE) n.1303/2013 "Conformità al diritto dell'UE e nazionale, "le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell'UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

In linea generale, non sono ammissibili al sostegno le seguenti categorie di spese:

- gli investimenti di mera sostituzione;
- l'acquisto di beni e di materiale usato;
- gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari ad eccezione di quelli relativi a un bonifico sulla commissione di garanzia;
- gli interventi realizzati e/o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno;
- le spese per materiale di consumo;
- i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono rispettare quanto stabilito all'art. 71 del Reg. CE 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del saldo)
- le spese per consulenze non ricomprese tra le spese generali;
- le spese per attività promozionali e di informazione;
- le spese per la produzione di brochure et similia;
- le spese per l'attività di divulgazione e per l'attività di sensibilizzazione e le spese per la

- partecipazione a fiere e sagre;
- le spese legali;
- imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, il riferimento generale, per tutto quanto non previsto nel presente bando, è costituito dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione dell'avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.

11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all'erogazione di acconto sul contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all'erogazione del saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari del sostegno devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi, fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi al sostegno, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- Assegno.** Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.** Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto, in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- Pagamenti effettuati tramite il modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste)

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli innanzi elencati.

Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito "conto corrente dedicato" intestato alla ditta beneficiaria, pena la non ammissibilità al sostegno delle stesse.

Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione della DdS, è consentito l'utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato alla ditta beneficiaria degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.

Gli oneri fiscali e previdenziali (modello F24) devono essere pagati attraverso il "conto corrente dedicato".

12. TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL SOSTEGNO PUBBLICO

L'aliquota del contributo pubblico è pari al **50%** della spesa ammessa.

La spesa massima ammissibile a contributo, per singolo progetto, è fissata in **€ 20.000,00**.

Il contributo pubblico è erogato sotto forma di contributo in conto capitale per un importo massimo pari ad **€ 10.000,00**.

L'investimento minimo ammissibile a contributo, per singolo progetto, è fissato in **€ 10.000,00**.

Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore a 20.000,00 euro, la spesa eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l'obbligo di realizzare l'intero progetto approvato, i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.

13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO ED ALLEGATI

I soggetti che intendono partecipare al presente bando, come già indicato al paragrafo 9, preliminarmente alla compilazione della DdS, sono obbligati a costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP Agea e le funzionalità disponibili nel portale SIAN, e a delegare il tecnico incaricato all'accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della Domanda di Sostegno, mediante la redazione dell'**Allegato A**. L'accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione da parte del tecnico (qualora non già abilitato) da presentare alla Regione Puglia secondo l' **Allegato A1** e l'**Allegato A2**.

Tutte le comunicazioni afferenti al presente avviso avverranno esclusivamente tramite PEC ai richiedenti/beneficiari, come riportato nel fascicolo aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni all'indirizzo PEC del Gal.

La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente oppure ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del **28 marzo 2019** (termine iniziale) e alle **ore 23:59** del giorno **13 maggio 2019** (termine finale).

Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della Domanda di Sostegno.

La scadenza per la presentazione al GAL della DdS, rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta la documentazione richiesta, è fissata alla data del **18 maggio 2019 ore 12:00**.

La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, indicata al successivo paragrafo 14, dovrà, pena l'esclusione, essere racchiusa in un plico che dovrà riportare sul frontespizio, oltre all'indicazione del mittente (nome/cognome/indirizzo/cap/comune/provincia/celulare/e-mail/PEC), la seguente dicitura:

PSR PUGLIA 2014-2020 – Sottomisura 19.2

Partecipazione all'Avviso Pubblico SSL 2014-2020 GAL Alto Salento 2020 Srl.

per l'Intervento 3.2 - Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell'accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)"

-NON APRIRE-

La consegna potrà avvenire, **pena l'esclusione**, soltanto, **per posta**, a mezzo raccomandata A/R (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall'Ufficio Postale ricevente) o **corriere autorizzato e a mani**, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 (a tal fine farà fede la data del timbro di protocollo del GAL apposto sul plico), al seguente indirizzo:

GAL ALTO SALENTO 2020 SRL

C.da Li Cuti sn,

72017 OSTUNI (Br)

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della Domanda di Sostegno coincida con un giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.

Il GAL Alto Salento 2020 Srl non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico, dovuto a qualsiasi causa.

14. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno, rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante dell'impresa proponente, deve essere corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:

14. a Documentazione di carattere generale

1. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
2. attestazione di invio telematico, corredata di **Allegato A**, **Allegato A1** ed **Allegato A2**;
3. dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal dichiarante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'apposito modello fac-simile (**Allegato B**), relativa agli impegni ed obblighi;
4. autodichiarazione possesso indirizzo PEC, di cui **all'Allegato B1**;
5. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis, di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (**Allegato C**), che prevede un limite complessivo di aiuti "de minimis", concessi a una "impresa unica", come definita dall'articolo 2, comma 2 del Regolamento, non superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due precedenti);
6. dichiarazioni in ordine alla condizione di essere impresa di dimensione Micro o Piccola in base al Reg. (UE) n.702/2014, rese e sottoscritte dal Soggetto Richiedente ed asseverate da un professionista terzo abilitato incaricato della gestione contabile del soggetto proponente (**Allegato C1 ed Allegato C2**);
7. certificato integrale del casellario giudiziale;
8. copia conforme dello Statuto e dell'Atto costitutivo e visura storica, da cui si evinca l'elenco soci, aggiornato alla data di presentazione della domanda, in caso di richiesta da parte di società;
9. copia dell'atto con cui l'Organo amministrativo o l'Assemblea dei soci approvi il/i progetto/i di investimento e la/e relativa/e previsione/i di spesa, con l'autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare la domanda di sostegno in caso di richiesta da parte di Società;
10. DURC in corso di validità;
11. bilancio, allegati ed attestazione dell'invio telematico, riferito all'ultimo esercizio contabile approvato prima della sottoscrizione della DdS. Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della

- contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, ultima Dichiarazione dei Redditi presentata;
12. attestazione Inps del numero occupati o Libro Unico del Lavoro da cui si evinca il numero di persone che lavorano nell'impresa, aggiornato alla data di sottoscrizione della DdS, ovvero, nel caso di impresa senza occupati, dichiarazione relativa all'assenza di personale dipendente redatta secondo l'**Allegato N**;

14.b Documentazione probante il possesso dei titoli di proprietà e dei titoli abilitativi

13. copia del titolo di proprietà o di possesso (usufrutto, affitto) degli immobili oggetto dell'intervento, nelle forme previste dalla legge e regolarmente registrati, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto, il contratto registrato deve avere una durata residua di almeno dieci anni alla data di presentazione della DdS (compreso il periodo di rinnovo automatico). **Non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d'uso;**
14. dichiarazione di impegno (**Allegato D**) da parte del proprietario e dell'affittuario all'estensione della durata del contratto al fine di garantire la durata residua di dieci anni, nel caso in cui il contratto non copra la predetta durata ed esclusivamente per gli immobili sui quali è prevista la realizzazione di investimenti fissi e mobili. Si precisa che, in caso di ammissione agli aiuti, il beneficiario dovrà presentare la suddetta estensione del contratto di affitto con l'accettazione del contributo;
15. autorizzazione (**Allegato E**), a firma del proprietario del bene immobile oggetto dell'operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, ad eseguire l'intervento e ad assumere gli eventuali impegni derivanti dallo stesso (per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di possesso);
16. autorizzazione, a firma del coniuge (**Allegato F**), alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni; in tutti gli altri casi di comproprietà apposito contratto di affitto regolarmente registrato e di durata come sopra indicato;
17. Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti, attraverso la presentazione della documentazione di seguito specificata:
- autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, ecc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici, questi devono essere integralmente allegati;
 - dichiarazione di asseverazione, a firma del tecnico abilitato, redatta secondo l'**Allegato G1**, attestante l'assenza di vincoli di qualunque natura e che per l'intervento non sia necessario acquisire alcun titolo abilitativo (es. acquisto macchine e attrezzature...);

14 c Documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto

18. copia conforme agli originali dei titoli di studio e/o ulteriori attestazioni acquisite;
19. eventuali contratti lavorativi del richiedente per la dimostrazione dell'esperienza acquisita;
20. certificato di vigenza in originale, di data non anteriore a sei mesi, rilasciato dalla CCIAA, dal quale si evinca la partita IVA riportante **il codice ATECO 55.20.51**, relativo ad una delle seguenti attività economiche: **affittacamere per brevi soggiorni, bed and breakfast** (solo in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 27 del 07/08/2013), **case vacanza**; ovvero **il codice ATECO 79.90.1**, relativo ad **imprese che erogano servizi di fruizione turistica** e che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
21. copia della documentazione della Soprintendenza competente attestante che l'immobile sede dell'intervento sia immobile tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e

- del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ove necessario;
22. progetto di riqualificazione dell'immobile oggetto d'intervento, **con timbro e firma del tecnico incaricato**, con livello e qualità della progettazione come definito dalla normativa vigente;
23. relazione tecnica, che specifichi sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto, **con timbro e firma del tecnico progettista**;
24. dichiarazione di Asseverazione, **con timbro e firma del tecnico**, redatta secondo l'**Allegato G**, relativa:
- alla compatibilità delle opere oggetto di intervento con i piani urbanistici dei Comuni, con le leggi e regolamenti regionali e nazionali e con le specificità edilizie/architettoniche del patrimonio edilizio storico dei comprensori rurali interessati;
 - alle caratteristiche storico-architettoniche dell'immobile oggetto degli interventi proposti;
 - alla zonizzazione ed inquadramento urbanistici;
 - all'elenco delle autorizzazioni e dei provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi, con indicazione della data del loro rilascio;
 - al diagramma dei tempi di realizzazione degli interventi;
25. visure catastali ed elaborati grafici dell'intervento (situazione ex ante), **con timbro e firma del tecnico progettista**, layout della sede operativa e documentazione fotografica dettagliata ex ante;
26. quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti, compresi gli investimenti immateriali, **con timbro e firma del tecnico incaricato**, corredato da:
- a) computo metrico estimativo e schema di dettaglio spese, redatto secondo l'**Allegato M** e corredato altresì della Check List preventivi di cui all'**Allegato M1, a firma congiunta del richiedente il finanziamento e del tecnico incaricato**, e calcolato adottando quali prezzi unitari massimali quelli previsti nel Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia In vigore alla data di pubblicazione del presente bando. Per opere, strutture, impianti e dotazioni non riconducibili al suddetto prezzario, i prezzi unitari da inserire nel computo metrico dovranno essere desunti dalla comparazione di almeno 3 preventivi di ditte specializzate. Nel caso di impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile utilizzare il prezzario regionale o reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, la ragionevolezza dei costi inseriti nel computo metrico potrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto, **predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore o dal tecnico incaricato**.
 - b) preventivi di spesa, in originale, in forma analitica e comparabili, debitamente datati e firmati, forniti su carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera di macchine, attrezzature, nonché forniture le cui voci di spesa non siano comprese nel prezzario di riferimento, con **relazione giustificativa** della scelta operata, **redatta, timbrata e sottoscritta** dal tecnico progettista. La relazione tecnico/economica non è necessaria nel caso in cui la scelta riguardi il preventivo con il prezzo più basso;
 - c) preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta intestata, debitamente datati e firmati);
 - d) relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici e, per i consulenti tecnici, solo dal richiedente;
 - e) cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione dell'intervento;
27. business plan, adeguatamente e dettagliatamente redatto, **con timbro e firma** del tecnico incaricato, che dimostri le condizioni di redditività economica dell'impresa richiedente (**Allegato H**);
28. scheda di autovalutazione in ordine ai criteri di selezione (**Allegato I**);
29. elenco di tutta la documentazione allegata alla domanda di Sostegno, sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'impresa proponente.

15. CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di selezione:

Descrizione	Peso (P)	Condizione	Valore (V)	Punteggio (P*V)
Incremento performance economiche (IPE) - rapporto (%) della differenza tra reddito post e ante su costo totale investimento richiesto, ricavabile da apposito Business Plan aziendale. Il valore di tale indicatore sarà rapportato al valore dell'indicatore medio che sarà determinato in relazione ai Business Plan presentati nell'ambito del bando PE= reddito Post-reddito ante Costo totale investimento richiesto $IPE = \frac{Pe_i - \text{media } \sum_{i=1}^n [PE]_i}{\text{media } \sum_{i=1}^n [PE]_i} \times 100$	30	0%<PE≤30%	1	30
		30%≤PE≤60%	0,5	15
		PE>60%	0,2	6
Qualità progettuale del piano aziendale (coerenza delle attività per il mercato di riferimento) * <i>-Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità del Piano Aziendale proposto di definire in maniera chiara (intesa come semplicità di lettura e comprensibilità) e completa (contenente ogni informazione rilevante per l'effettiva e consapevole comprensione del progetto) l'idea imprenditoriale, l'attività da intraprendere, gli obiettivi, l'organizzazione aziendale, l'analisi di mercato, il piano degli investimenti ed i relativi costi] e, soprattutto, di dimostrare, in modo preciso e puntuale, la sostenibilità della proposta progettuale-</i>	15	Ottimo	1	15
		Buono	0,5	7,5
		Sufficiente	0,2	3
Coerenza del profilo di studi, delle esperienze professionali del richiedente in relazione al piano aziendale proposto **	10	Ottimo	1	10
		Buono	0,5	5
		Sufficiente	0,2	2
Grado di innovazione dell'idea progettuale in relazione agli obiettivi ed ai risultati del piano aziendale proposto ***	15	Ottimo	1	15
		Buono	0,5	7,5
		Sufficiente	0,2	3

- Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità dell'impresa di introdurre significativi elementi di innovazione, quali nuovi servizi e/o nuovi prodotti e/o nuovi processi e/o nuovi strumenti di marketing/comunicazione rispetto al livello di offerta territoriale attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento-				
Età del soggetto richiedente (al momento della presentazione della DdS) ****	15	< 40 anni	1	15
		> 40 anni	0	0
Soggetto proponente donna *****	15	si	1	15
		no	0	0
	100			
* Il punteggio è Ottimo se il Piano Aziendale è in grado di dimostrare la piena sostenibilità della proposta progettuale attraverso : 1) l'uso di tecnologie appropriate, che non siano a rischio di obsolescenza o di difficile gestione da parte del beneficiario; 2) la tutela ambientale (utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di materiali ecocompatibili, modalità di realizzazione delle opere con materiali, colori e forme, che consentano l'integrazione delle stesse con il paesaggio circostante); 3) la capacità manageriale del soggetto attuatore; 4) la redditività economica, in quanto si basa su un'idea business capace di garantire benefici a lungo termine al beneficiario. Il punteggio è Buono se il Piano Aziendale dimostra la sostenibilità della proposta progettuale con almeno tre dei suindicati elementi. Il punteggio è Sufficiente se Il Piano Aziendale dimostra la sostenibilità della proposta progettuale con almeno due dei suindicati elementi				
** Il punteggio è Ottimo se il soggetto richiedente possiede questi tre requisiti : 1) Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) o triennale in Ingegneria ambientale / Scienze turistiche/ Scienze ambientali / Scienze agrarie / Economia del turismo / Marketing e comunicazione ed equipollenti ovvero diploma di scuola media superiore di perito agrario / geometra / tecnico turistico / perito per il turismo ed equipollenti; 2) attestato di partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento sul turismo lento e/o accoglienza turistica e/o tecniche di bioedilizia e/o turismo sostenibile; 3) esperienza nel settore turistico- ricettivo di almeno tre anni. Il punteggio è Buono se il soggetto richiedente presenta almeno due dei suindicati requisiti. Il punteggio è Sufficiente se il soggetto richiedente presenta almeno uno dei suindicati requisiti.				
*** Il punteggio è Ottimo se : 1) il progetto crea ambiti di collaborazione tra imprese (es. protocolli d'intesa , accordi di partenariato con altre aziende.....); 2) il progetto prevede servizi che contengano modalità innovative di fruizione del territorio (es: mezzi alternativi all'utilizzo di combustibili fossili, servizi rivolti a diversamente abili e a categorie svantaggiate; 3) il progetto è integrato con percorsi ciclabili ed escursionistici di valenza regionale e nazionale; 4) il progetto prevede strumenti di marketing/comunicazione innovativi (es. Guerrilla marketing, viral marketing.....). Il punteggio è Buono se il progetto presenta almeno due dei suindicati requisiti. Il punteggio è Sufficiente se il progetto presenta almeno uno dei suindicati requisiti.				
**** Nel caso del Piano Aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sulla media d'età dei soci				
***** Nel caso di Piano Aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sul numero complessivo dei soci				

L'ammissibilità al sostegno della proposta progettuale è subordinata al raggiungimento da parte della stessa del punteggio minimo pari a 14 (quattordici) punti.

Il punteggio massimo conseguibile è, invece, pari a 100 (cento) punti.

A parità di punteggio, sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale dell'investimento minore.

A parità di importo, si applicherà il criterio dell'età, dando preferenza al richiedente più giovane

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

I criteri di selezione di attribuzione del punteggio corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali finanziate.

La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni ammesse, ovvero nel caso in cui risulti ammissibile un'unica domanda.

Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno, viene stabilito un punteggio minimo, **pari a 14**, per l'ammissibilità della domanda, derivante dal calcolo della somma dei punteggi minimi attribuiti dai criteri di selezione/attribuzione dei punteggi.

Le domande che non presenteranno anche uno solo dei criteri di ammissibilità o il punteggio minimo stabilito dai Criteri di Selezione non saranno collocate nella graduatoria e non saranno ammesse agli aiuti.

A parità di punteggio, sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti minore.

A parità di importo, si applicherà il criterio dell'età, dando preferenza al richiedente più giovane.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del CdA del Gal che sarà pubblicato sul sito del Gal: **www.galaltosalento2020.it**. La pubblicazione sul sito assumerà valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli stessi.

17. ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

L'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda, che sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) del GAL, che sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione dello stesso, si articolerà nelle seguenti fasi: verifica di ricevibilità, verifica di ammissibilità attraverso l'istruttoria tecnico-amministrativa, formazione della graduatoria ed ammissione a finanziamento.

L'avvio del procedimento, che si concluderà entro 90 gg. dal suo inizio, sarà comunicato tramite PEC.

17. a Verifica di Ricevibilità

Le domande saranno, dapprima, valutate sotto il profilo della ricevibilità che riguarderà:

1. il rilascio della DdS sul portale SIAN nei termini stabiliti dal bando;
2. la presentazione della DdS e della documentazione allegata nei termini stabiliti dal bando;
3. le modalità di invio della documentazione conformi a quelle previste nel bando;
4. la completezza della documentazione secondo quanto previsto nel bando.

La verifica può avere esito positivo o negativo.

In caso di esito positivo, l'istanza sarà giudicata ricevibile ed avviata alla successiva verifica di ammissibilità.

In caso di esito negativo, l'istanza sarà ritenuta irricevibile e non verrà sottoposta ai controlli di ammissibilità; Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.10-bis della Legge 241/90, comunicherà, **esclusivamente a mezzo PEC**, al titolare della DdS, il suddetto esito negativo ed i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti gli aiuti hanno il diritto di presentare memorie difensive, eventualmente corredate da documenti, idonei ad indirizzare l'iter decisionale del GAL verso un esito favorevole. La comunicazione di cui sopra interromperà i termini per concludere il procedimento, che inizierà nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni sarà data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.

17.b Verifica di Ammissibilità

La verifica di ammissibilità della DdS consisterà nell'istruttoria tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. Essa sarà eseguita sulle sole DdS ricevibili e riguarderà i seguenti aspetti:

- verifica sulla completezza e conformità della documentazione;
- verifica della conformità dei dati dichiarati nel Progetto, al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione;
- attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determinerà la non ammissibilità della DdS;
- valutazione nel merito di tutta la documentazione presentata e dell'intervento proposto, con la definizione della spesa ammissibile agli aiuti e del relativo contributo;

In generale, sono previste le seguenti verifiche:

- corretta compilazione di tutti i documenti presentati (es. presenza di timbri e firme dove richiesti);
- possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il raggiungimento del punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determinerà la non ammissibilità della DdS.
- ammissibilità dell'intervento in coerenza con quanto previsto dal bando;
- fattibilità tecnica e sostenibilità economica dell'intervento proposto;
- valutazione delle spese rispetto a quanto stabilito dal bando;
- conformità della documentazione comprovante il possesso dei titoli abilitativi.

Documentazione progettuale aggiuntiva a quella sopraindicata potrà essere richiesta, qualora ritenuta necessaria, al fine di valutare l'ammissibilità dell'operazione proposta a contributo.

A conclusione della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande sulla base dei criteri di selezione, con conseguente attribuzione del punteggio, la Commissione redigerà un verbale contenente, per ciascuna domanda di sostegno, la proposta di esito:

- **positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo
- **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito
- **parzialmente positivo:** indicando le motivazioni nel caso di esclusione di voci di spesa, etc.

L'esito della fase di ammissibilità sarà comunicato, a cura del responsabile del procedimento, al beneficiario mediante PEC.

Il responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un **provvedimento negativo o parzialmente positivo, comunicherà all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.**

Entro il termine di *dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione*, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra *interromperà i termini per concludere il procedimento*, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato sarà data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

17. c Formazione della graduatoria

A seguito della conclusione della fase precedente, verrà stilata una graduatoria provvisoria, contenente **tre** tipologie di domande:

- a. domande **ammesse e finanziabili** con punteggio pari o superiore al punteggio minimo.

Per queste domande verranno indicati:

- il punteggio definitivo assegnato,
- gli investimenti ammessi;

- l'ammontare del contributo concedibile;
- b. domande ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse
- c. domande escluse per mancanza di requisiti di ammissibilità

Tale graduatoria sarà sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione definitiva e sarà pubblicata sul sito internet del GAL.

La concessione del sostegno sarà disposta con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione del GAL, comunicato al beneficiario **esclusivamente tramite PEC**.

Entro **10 giorni** dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il **Modello** allegato al provvedimento stesso, a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di arrivo) o per consegna a mani, al seguente indirizzo : **Gal Alto Salento 2020 SRL, C.da Li Cuti, 72017 OSTUNI (Br)** o per PEC al seguente indirizzo di posta galaltosalento2020srl@pec.it.

In allegato alla comunicazione di accettazione del sostegno, il beneficiario, a pena di decadenza, dovrà far pervenire al GAL anche copia del contratto di affitto che copra la durata decennale prevista dal bando (se sia stato presentato con la DdS un contratto di durata inferiore).

La mancata ricezione, nei termini, della comunicazione di accettazione equivarrà a rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà alla revoca del finanziamento concesso e alla riassegnazione delle risorse liberate mediante scorrimento della graduatoria approvata.

Tutte le ulteriori comunicazioni da parte del GAL Alto Salento 2020 saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di **18 mesi** dalla data del provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.

L'investimento si intenderà concluso, quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto corrente dedicato.

Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la comunicazione di fine lavori con la copia cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o a mani.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà definito con apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.

18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO–PRESENTAZIONE DELLE DDP

L'erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall'OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). L'aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le seguenti tipologie di **Domande di Pagamento**:

1. N. 1 DdP dell'anticipo
2. N. 1 DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
3. N. 1 DdP del saldo.

18.a DdP dell'anticipo

È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno concesso.

La Domanda di Pagamento dell'Anticipo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario, secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno, e deve essere corredata da:

- copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario;
- **garanzia fideiussoria in originale** (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al **100%** dell'importo dell'anticipo richiesto;
- estratto del conto dedicato, intestato al richiedente/beneficiario;
- elenco dei documenti presentati.

La fideiussione bancaria (o la polizza assicurativa) deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato a esercitare le assicurazioni del ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.

La Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.

La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.

18. b DdP dell'acconto (SAL)

La Domanda di Pagamento del sostegno concesso nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), **che deve essere unica**, va compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario, secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.

La domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.

I beneficiari potranno presentare domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL fino al 90% dell'importo totale del sostegno concesso, compreso l'eventuale importo pagato come anticipazione.

Unitamente alla domanda di pagamento dell'acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l'erogazione dell'acconto richiesto, corredata dalla relativa documentazione contabile giustificativa della spesa.

Per l'erogazione dell'acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
- copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario;
- relazione tecnica descrittiva delle attività realizzate, **con timbro e firma del tecnico incaricato**;
- contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL;
- documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dell'attestazione bancaria dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta bancaria, copia

degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice (**Allegato L**); sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: **“Spesa di € _____ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL, Azione 3, Intervento 3.2”**;

- per i lavori edili: computo metrico di SAL, **con timbro e firma del tecnico incaricato**, che consenta (tramite l’elaborazione di macro-voci e voci di spesa) un agevole ed indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il SAL dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico estimativo presentato in allegato alla domanda di sostegno o con quello approvato in eventuali richieste di variante;
- certificato integrale del casellario giudiziale
- documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- certificato in originale di vigenza della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evinca che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata
- copia degli elaborati grafici ove pertinenti;
- elenco dei documenti presentati.

18. c DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere

La Domanda di Pagamento del sostegno nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario, secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.

Per l’**erogazione del saldo del contributo**, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di pagamento di acconto sul SAL o non più valida:

- copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
- copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario;
- relazione tecnica finale descrittiva degli interventi realizzati, **con timbro e firma del tecnico incaricato**;
- contabilità finale analitica degli interventi realizzati;
- documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dell’attestazione bancaria dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta bancaria, copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice, (**Allegato L**); sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: **“Spesa di € _____ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL, Azione 3, Intervento 3.2”**;
- per i lavori edili: computo metrico finale, **con timbro e firma del tecnico incaricato**, che consenta (tramite l’elaborazione di macro-voci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato in allegato alla domanda di sostegno, con quello eventualmente presentato a SAL o con quello approvato in eventuali richieste di variante.
- copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa destinazione d’uso, ove pertinente;
- layout finale della sede operativa e documentazione fotografica dettagliata post-intervento;
- certificato integrale del casellario giudiziale;
- documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

- certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi, dal quale si evince che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
- certificato di agibilità, ove pertinente;
- copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese da documentare con la firma dell'incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di contabilità delegata);
- copia autorizzazioni per l'esercizio dell'attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;
- richiesta di svincolo della garanzia fideiussoria, ove pertinente;
- elenco dei documenti presentati;
- supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.

La liquidazione del saldo del contributo sarà concessa soltanto dopo la verifica:

- del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto informativo, presentato con la domanda di sostegno;
- della regolare esecuzione delle azioni previste nel cronoprogramma;
- che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Al fine di accertare il rispetto degli impegni previsti, l'ammissibilità degli investimenti, il reale svolgimento delle attività informative e la corrispondenza con quelle approvate, saranno effettuate visite sul luogo degli interventi ammessi a contributo, a mezzo di personale tecnico qualificato, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Al termine di ogni sopralluogo sarà redatto un verbale riportante gli esiti del controllo.

19. RICORSI E RIESAMI

Avverso ogni provvedimento definitivo, sarà possibile presentare, nei termini consentiti, istanza di riesame o ricorso giurisdizionale.

L'istanza di riesame dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Salento 2020, entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito in alcun modo proporre tale istanza per omessa lettura della PEC, qualora la notifica dell'atto avverso il quale si propone è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.

Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere.

20. CESSIONE D'AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ('ART. 8 REG. UE N. 809 DEL 2014) - RECESSO/RINUNCIA DEGLI IMPEGNI

20.a Cessione d'azienda

Nel caso in cui, dopo la presentazione della domanda di sostegno, al richiedente/beneficiario (cedente) subentri un altro soggetto (cessionario), a seguito di cessione di azienda, come definita all'art. 8 Reg. UE n. 809 del 2014, il cessionario dovrà produrre apposita istanza al GAL (sottoscritta anche dal cedente) con annessa dichiarazione di impegno, a firma del cessionario, a sottoscrivere le dichiarazioni, gli impegni, le

autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente/beneficiario nella domanda di sostegno. Il GAL verificherà, con riferimento al nuovo soggetto subentrante, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e, in caso di concessione avvenuta, il mantenimento del punteggio assegnato al cedente. In caso di esito positivo, esprimerà parere favorevole al subentro e lo comunicherà alle parti, invitando il cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi citata. Qualora, invece, accerterà il difetto dei requisiti, comunicherà al cessionario il rigetto della richiesta di subentro.

A seguito del subentro, sarà altresì effettuata la **modifica della domanda di sostegno a sistema** (cambio di beneficiario).

20.b Recesso / Rinuncia

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.

La richiesta di recesso, in qualità di rinuncia volontaria al contributo, non giustificata dall'esistenza delle cause di forza maggiore di seguito elencate (legate al verificarsi di situazioni che rendano impossibile il mantenimento degli impegni presi) comporterà la decadenza totale dell'aiuto ed il recupero totale delle somme già erogate, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall'OP AGEA.

La richiesta di recesso deve, senza indugio, essere inoltrata, con lettera raccomandata A.R., all'Organo amministrativo del GAL.

Sono cause di forza maggiore:

1. l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
2. la calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti, comprovato da provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
3. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti allo svolgimento dell'attività, comprovata da denuncia alle forze dell'ordine;
4. il decesso del Beneficiario, comprovato dal certificato di morte;
5. l'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario (malattia, incidenti, ecc.) comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale.

21. VARIANTI E PROROGHE - SANZIONI E REVOCHE

21.a Varianti in corso d'opera

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di selezione.

In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL potrà concedere l'autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non potranno, in ogni caso,

comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione della domanda di sostegno.

Non sono da considerarsi varianti:

1. gli adattamenti tecnico-economici. I richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 10% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

L'adattamento tecnico-economico deve:

- rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
- confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- non comprendere nuove voci di spesa;
- non comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una riduzione del punteggio di merito;
- rappresentare al massimo il 10% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

Per calcolare l'entità dell'adattamento tecnico-economico (con massimale del 10%), l'importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa già esistenti non potrà superare complessivamente il 10% della spesa ammessa; tale importo chiaramente andrà a compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Gli adattamenti tecnico-economici non comportano una richiesta telematica sul SIAN.

2. i cambi di fornitore (da documentare con ulteriori richieste di preventivi);

Le suddette modifiche saranno considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

21.b Sanzioni e Revoche

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg. UE 1306/2013. Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di riduzione o revoca).

L'art. 63, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1306/2013 stabilisce, infatti, che se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in toto o in parte.

Le condizioni che determinano revoca parziale o totale sono fissate nel Regolamento delegato UE n. 640/2014. Le riduzioni ed esclusioni sono conseguenti al manifestarsi di inadempienze che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. delegato (UE) n. 640/2014, sono definite come qualsiasi inottemperanza a criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi. Nel caso di inadempienze riferite ai criteri di ammissibilità, il suddetto regolamento delegato stabilisce che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente (art. 35 paragrafo 1). Invece, nel caso si verifichi un'inadempienza collegata agli impegni o altri obblighi, l'esclusione o la riduzione dell'aiuto concesso al beneficiario deve essere determinata in funzione dei seguenti parametri: gravità, entità, durata e ripetizione (art. 35 paragrafo 3 Reg. delegato n. 640/2014).

Il regolamento stabilisce, inoltre, che la: a) gravità di una inadempienza dipende dalla rilevanza dalle conseguenze della stessa alla luce degli obiettivi degli impegni o degli altri obblighi che non sono stati rispettati; b) entità di una inadempienza dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme; c) durata di una inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale perdura l'effetto o la possibilità di

eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli; d) ripetizione di una inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014/2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007/2013, per una misura analoga.

In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi indebitamente erogati.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte del beneficiario.

Si precisa che la percentuale delle riduzioni da applicare alle varie inadempienze sarà stabilita con apposito provvedimento della Regione Puglia.

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo potrà essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controlli ex post, ecc.), nonché a seguito delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.

Per le difformità riscontrate in relazione alle spese riconoscibili in sede di verifica della domanda di pagamento, si applicano, inoltre, le sanzioni previste dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione superi di più del 10 % quello cui lo stesso ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese (effettuato nel corso dei controlli amministrativi ed in loco di cui all'art. 48 e 49 del Reg. UE 809/2014), si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari, l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande.

In aggiunta, sono previsti Controlli in loco che verranno eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013 e del Consiglio nonché del Reg. (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione del avviso, sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013, che, come già sopra indicato, all'articolo 3, prevede un limite complessivo di aiuti "de minimis", concessi a una "impresa unica" (definita dall'articolo 2, comma 2 del Regolamento), non superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due precedenti). Va precisato che si deve tener conto di tutti gli aiuti di cui si è beneficiato, sia di quelli percepiti ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 "de minimis" agricolo; sia di quelli percepiti ai sensi del Regolamento (UE) 717/2014 "de minimis" pesca e sia quelli ottenuti ai sensi del Regolamento (UE) 360/2012 "de minimis" SIEG-Servizi di interesse economico generale-. Va, altresì, evidenziato che, in caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l'aiuto neppure per la parte di contributo non eccedente tale massimale.

Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea, il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA).

Il Registro è concepito per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l'elencazione dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.

24. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell'Avviso, si rimanda a quanto previsto dal Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché nelle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020. In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, i soggetti beneficiari destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:

- a) collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- b) non produrre false dichiarazioni;
- c) dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Bando e dai successivi atti amministrativi correlati;
- d) garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008.

Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).

In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:

Articolo 2, comma 1

“è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 2, comma 2

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi

ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n.28".

25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere richieste al GAL al seguente indirizzo di posta elettronica: **galaltosalento2020srl@pec.it** – Tel. **0831305055**

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il direttore del Gal Alto Salento 2020, **Dott. Gianfranco Ciola**.

26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti nell'ambito del presente bando saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali") ed in particolare del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679.